



ALLEGATO A alla Dgr n. 1319 del 28 luglio 2014

pag. 1/2

**ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE 30/08/2013
TRA REGIONE DEL VENETO E VENETO LAVORO**

Il Sig....., nato a il....., residente a, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore *pro tempore* della Sezione Sede di Bruxelles, ai sensi della L.R. n. 1 del 10.1.1997 in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del

E

il Sig. , , domiciliato per la carica in Mestre – Venezia via cà Marcello, 67/b, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Veneto Lavoro con sede in Mestre-Venezia codice fiscale 03180130274, nella sua qualità di Direttore;

PREMESSO CHE:

- la Giunta regionale con DGR 2689 del 24 dicembre 2012 ha autorizzato la partecipazione della Regione del Veneto alla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa;
- con DGR n. 2130 del 25 novembre 2013, è stata rinnovata la partecipazione, per il 2014, della Regione del Veneto alla CRPM e alla Commissione geografica Intermediterranea;
- con Convenzione 30 agosto 2013, in virtù della DGR 909/2013, la Regione del Veneto ha attribuito a Veneto Lavoro il compito di supporto tecnico della Sezione Sede di Bruxelles nell'ambito delle attività della rete CRPM;
- la sopra citata Convenzione viene a scadere il 30 agosto 2014;
- permangono le ragioni di opportunità per avvalersi dell'*expertise* di Veneto Lavoro per dare supporto alla Sezione Sede di Bruxelles per lo svolgimento delle attività all'interno della rete CRPM;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2 – PROROGA

La Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro sottoscritta tra le parti rispettivamente in data 29/08/2013 e 30/08/2013 Rep. n. 29011 viene prorogata dalle parti per un anno e dunque sino al 30/08/2015;

ART. 3 – COSTI DELLA CONVENZIONE

Il costo del presente atto di proroga è pari a zero, in quanto rimane invariato in €50.000,00 il limite massimo di spesa che la Regione del Veneto riconosce, in base alla DGR 909/2013 e alla Convenzione citata al punto precedente, a Veneto Lavoro quale rimborso spese per i servizi prestati alla Regione del Veneto – Sezione Sede di Bruxelles - e previamente concordati fra i responsabili delle rispettive Strutture.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1) Le spese sostenute da Veneto Lavoro in virtù del presente atto di proroga, verranno rimborsate dalla Regione del Veneto successivamente alla scadenza della Convenzione su presentazione di relazione e rendiconto finale di spesa;

4.2) La presente convenzione non è soggetta a imposta di registro in quanto trattasi di meri rimborsi di costi già sostenuti direttamente da Veneto Lavoro.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

REGIONE del VENETO
Il Direttore *pro tempore* della Sezione Sede di
Bruxelles

VENETO LAVORO